

*Data* 30.7.2024

**A TUTTI I CONCORRENTI**

*Protocollo* 34336/A1012B

*Classificazione* 2.70.10

**OGGETTO:** 2/2024 - Accordo quadro per la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la Direzione lavori, nonché il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per il restauro e la rifunionalizzazione di Palazzo Cisterna in Biella – **CIG N. B24E86E8E5** - *Chiarimenti*.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute da parte di alcuni Operatori Economici, in merito alla procedura in oggetto, si precisa quanto segue:

**1) Domanda:** Si chiede se, in presenza di un direttore operativo architettonico con Laurea quinquennale in architettura, la figura del Direttore Lavori possa essere in capo ad un soggetto con laurea quinquennale in ingegneria.

**Risposta:** Ai sensi dell'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 "Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto", *le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.*

L'art. 9-bis del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni culturali" prevede che 1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, *gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.*

Infine, l'art. 19 commi 2 e 3 dell'Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti" riporta:

2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all' articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che in presenza di un direttore operativo architettonico con Laurea quinquennale in architettura, la figura del Direttore Lavori possa essere in capo ad un soggetto con laurea quinquennale in ingegneria.

**2) Domanda:** Partecipiamo in RTP e il capogruppo sarà il progettista edile (EDILIZIA E.22). Tuttavia un altro raggruppato potrebbe avere una maggiore partecipazione all'RTP in quanto responsabile di prestazioni che incidono sull'onorario in maniera maggioritaria (progettazione strutturale, DL, sicurezza). Si chiede di confermare se questo tipo di assetto è consentito. A questo proposito riporto quanto evidenziato in un'altra procedura: Il nuovo Codice dei contratti pubblici, introdotto con D. Lgs. n. 36/2023, recepisce quanto stabilito da Corte di giustizia, sez. IV, 28 aprile 2022 in causa C-642/20 (cfr. Consiglio di Stato, Relazione al Codice dei contratti pubblici del 7 dicembre 2022, pag. 108) e non prevede l'obbligo, in capo all'impresa mandataria, di eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a tutti i membri del raggruppamento.

**Risposta:** Gli artt. 65-68 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti" definiscono il mandatario come il soggetto dell'RTP, costituenda o costituita, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; in caso di aggiudicazione della gara, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. Il mandatario ha inoltre obblighi relativi alla polizza fidejussoria e ai Piani di sicurezza.

Nulla è specificato in merito alla rilevanza economica dell'incarico.

Il D.Lgs. 50/2016 prevedeva, all'art. 83: La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; tale obbligo è stato espulso

dall'ordinamento in forza della pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20).

Distinti saluti.

**Dott. Marco PILETTA**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005*